

N. R.G. 69/2022 conc.minore



TRIBUNALE DI BARI

SEZIONE CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto: procedura di concordato minore introdotta da Ragno Nunzio.

RG: 69/2022

Il Tribunale di Bari, sezione crisi d'impresa e dell'insolvenza, in persona della dott.ssa Assunta Napoliello, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Premesso che Nunzio Ragno (Cod. Fisc. RGNNNZ65D29H839K), nato a San Ferdinando di Puglia (BAT) residente in Bari, via Savona n. 46 – Santo Spirito, ha formulato ai creditori, con ricorso depositato in data 18.10.2022, una proposta di concordato minore in continuità con apporto di risorse esterne;

con decreto del 03.11.2022 il ricorrente è stato invitato a precisare tempi e modalità di pagamento dei creditori; intervenute le integrazioni richieste, con provvedimento del 17.01.2023, in assenza delle condizioni ostative di cui all'art.77 CCII ed apprezzati l'ammissibilità giuridica del concordato e la fattibilità del piano, veniva dichiarata l'apertura della procedura di concordato minore;

atteso che nel termine di legge, come risulta dalla relazione dell'OCC, non è pervenuta nessuna comunicazione di adesione o non adesione alla proposta di concordato minore, posto che la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate del 30.01.2023 è soltanto una notifica di avvenuta protocollazione della comunicazione ex art. 78 D. Lgs. n.

14/2019, mentre l'Agencia delle Entrate Riscossione ha solo inviato in data 14.02.2023 una dichiarazione di credito aggiornata: in particolare, i voti favorevoli (espressi o taciti) ammontano a € 189.005,14 e rappresentano il 100% di quelli complessivi ammessi al voto; pertanto, la proposta deve considerarsi approvata; osservato che le due comunicazioni pervenute non afferiscono alla convenienza della proposta ma sono rispettivamente una nota di avvenuta protocollazione e una precisazione del credito; rilevato che sono state altresì eseguite le formalità e gli adempimenti previsti dall'art.78, co.1 e 2 CCII;

Confermato il giudizio circa l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, già apprezzati in sede di apertura della procedura;

Visto l'art.80 CCII,

P.Q.M.

omologa il concordato minore di cui in motivazione; dichiara chiusa la procedura in oggetto;

dispone la pubblicazione della presente sentenza nelle stesse forme previste per il decreto di apertura, nonché la sua trascrizione presso gli uffici competenti.

Ricorda all'OCC che ogni sei mesi deve riferire al tribunale per iscritto sullo stato dell'esecuzione del concordato.

Ricorda ancora all'OCC l'obbligo, previsto dall'art. 81 CCII, di segnalare tempestivamente ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.

Si comunichi a cura della Cancelleria all'avv. Antonio Guido nella sua qualità di Gestore della Crisi.

Bari, 04.04.2023

Il Giudice

Dott.ssa Assunta Napoliello

